COMUNE DI
SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7
del 15/02/2023

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023

L'anno 2023 addì 15 del mese di Febbraio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Carica	Presente
GRAFFINO Alberto	**Sindaco**	SI
LONGHIN Marina	**Consigliere**	SI
CAVAPOZZI Michele	**Consigliere**	SI
MASSAIA Andrea	**Consigliere**	SI
CANNONE Paolo	**Consigliere**	SI
BATTAGLIA Fiammetta	**Consigliere**	SI
GIRAUDI Domenico Giorgio	**Consigliere**	SI
LORITO Annalisa	**Consigliere**	SI
FRANCO Samanta	**Consigliere**	SI
DE PALMA Alice	**Consigliere**	SI
REVELLO Massimo Giuseppe	**Consigliere**	SI
MAINA Fabrizia	**Consigliere**	SI
GUGLIELMETTI Valerio	**Consigliere**	SI
	Totale Presenti	13
	Totale Assenti	0

Partecipa alla seduta il Segretario *CARRERA Dott.ssa Daniela,* il quale procede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco *Dott. GRAFFINO Alberto.*

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 21/12/2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2022.

Richiamate le deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 13 del 18 giugno 2020, con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), in vigore dal 1° gennaio 2020 e abrogato i previgenti regolamenti in materia di IUC;
- Consiglio Comunale n. 95 del 21 dicembre 2021 ad oggetto: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022;
- Giunta Comunale n. 98 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'IMU (Imposta Municipale Propria).

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fino all'anno 2021 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF ai sensi del comma 767, possono aumentare

ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 entro i termini di legge e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- la Circolare F.L. n. 128/2022 del Ministero dell'Interno del 30/12/2022, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per il periodo 2023/2025, di cui all'art. 151 sopra citato, è differito al 30/04/2023;

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica dal responsabile del servizio, CARRERA dott.ssa Daniela;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decr. leg.vo n.267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità contabile dal responsabile del servizio, CARRERA dott.ssa Daniela;

Effettuata la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti: n.13

assenti: n.0

favorevoli: n.13

contrari: n.0

astenuti: n.0

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2023 nelle seguenti misure:
   a. aliquota IMU del **5** per mille, da applicare alle unità abitative adibite ad abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
   b. aliquota IMU del **9,20** per mille, aliquota ordinaria base;
   c. aliquota IMU dell'**1,00** per mille, aliquota per i Fabbricati rurali ad uso strumentale;
   d. aliquota IMU per i Fabbricati merce ***esente*** , ai sensi art. 1 comma 751 Legge 160/2019;

2. di determinare, per l'anno 2023, la detrazione "IMU" relativa alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta fino alla concorrenza del suo ammontare, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta, a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di dare atto inoltre che le aliquote e detrazioni sopra indicate decorrono dal 1° gennaio 2023;

4. di allocare i proventi che deriveranno per l'anno 2023 dall'IMU al codice bilancio 1.01.01.06 – oggetto "Imposta municipale propria" – capitolo 150 del bilancio 2023;

5. di demandare al Servizio Ragioneria e Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

6. di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

IL Sindaco	IL Segretario
GRAFFINO Alberto	*CARRERA Dott.ssa Daniela*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.8.00 n. 267, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/02/2023.

IL Segretario
CARRERA Dott.ssa Daniela

Lì, 28/02/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs.18.8.00 n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA in data 15/02/2023

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)

X Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

IL Segretario
CARRERA Dott.ssa Daniela